



**COMUNE DI GIOVINAZZO**  
**Prov. di Bari**

SETTORE 2°

Ufficio Ragioneria

N. 134  
Data 30 DIC. 2011

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**COPIA**

N. 934 del 30 DIC. 2011

**Oggetto:** Rimborso I.C.I. anno 1997 (ricorsi d'appello avverso le sentenze della C.T.P. di Bari n. 26 e n. 27/17/2006).

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151 comma 4° e 183 comma 9° del D. Lgs.vo 18/08/2000, n. 267 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4, comma 2° e 17, del D. Lgs. vo 30/03/2001, n. 165;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della delibera di Giunta Comunale n. 137 del 25/10/2011 di approvazione del P.E.G. per l'esercizio finanziario 2011;
- Della delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 20/07/2011 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2011, la relazione previsionale e programmatica 2011-2013 ed il bilancio pluriennale 2011-2013.

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Comune di Giovinazzo, nell'ambito dell'attività di accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), svolta nell'anno 2003 dall'ufficio tributi, emetteva nei confronti dei Sigg.ri Panebianco Maria Anna e Sciancalepore Pasquale, residente in Giovinazzo alla Via B. Lupis n. 106 – C.F. PNB MNN 52P44 Z326L – SCN PQL 46R07 F284D, gli avvisi di accertamento d'ufficio n. 8732 e n. 8733 del 17/10/2003 relativo all'omessa denuncia e omesso versamento l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1997, notificati in data 12/13/2003;
- i suddetti contribuenti presentavano ricorso, avverso i suddetti avvisi di accertamento d'ufficio, provvedendo a depositarle presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Bari in data 10/02/2004, (R.G.R. n. 569/04 e n. 571/04 - sez. 17^);
- questo Ente, si costituiva in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs n. 546/92, depositando le proprie controdeduzioni in data 29/07/2004, relativamente ai ricorsi rubricati ai R.G.R. n. 569/04 e n. 571/04 ricevute n. S - 16626/04 e n. S - 16627/04;

Visto che la C.T.P. di Bari sezione n. 17^ con sentenze n. 26 e n. 27/17/2006 del 23/01/2006, depositate in segreteria il 27/02/2006, rigettava i ricorsi e condannava i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che si liquidavano in complessive € 300,00 ciascuno;

Visto che:

- questo l'Ente, provvedeva nei termini di legge (art. 12 del D. Lgs. 504/1992), all'iscrizione a ruolo delle somme risultanti dai suddetti avvisi di liquidazione e di accertamento per l'anno 1997;
- a seguito della iscrizione a ruolo, ai ricorrenti sono state notificate il 24/02/2006 tramite il Servizio di Riscossione dei Tributi Concessionario della Provincia di Bari "E. TR. S.p.A.", le cartelle di pagamento n. 014 2005 01027898 71 000 e n. 014 2005 01020837 78 000 dell'importo di € 296,61 ciascuno, per I.C.I. relativa ai suddetti avvisi di accertamento dell'anno 1997, con la quale veniva intimato di versare le somme dovute nei termini di legge;
- in data 26/09/2006 con raccomandata A.R. il Servizio di Riscossione dei Tributi Concessionario della Provincia di Bari "E. TR. S.p.A.", sollecitava ai ricorrenti il pagamento delle suddette cartelle dell'importo di **€ 325,26 ciascuno**;
- i Sigg.ri Panebianco Maria Anna e Sciancalepore Pasquale provvedevano al pagamento delle suddette cartelle dell'importo di € 325,26 ciascuno, come si evince dalle quietanze rilasciate dall'E. TR. S.p.A. di Bari in data 27/10/2006 n. 17962 e n. 17963;

Preso atto che i Sigg.ri Panebianco Maria Anna e Sciancalepore Pasquale, rappresentati e difesi dal Dott. Minervini Damiano di Molfetta, presentavano appello avverso le sentenze della C.T.P. di Bari, sez. n. 17^, n. 26 e n. 27/17/2006 del 23/01/2006, (R.G.R. n. 767/07 e n. 766/07 - sez. 5^);

Accertato che questo Ente, al fine di procedere alla necessaria costituzione in giudizio presso la C.T.R. per la Puglia di Bari, trasmetteva al Concessionario Comunale le copie dei ricorsi in appello avverso le sentenze della C.T.P. n. 26 e n. 27/17/2006 e che il Concessionario stesso si costituiva nei giudizi depositando in segreteria in data 4/02/2010 le proprie controdeduzioni;

Considerato che la C.T.R. per la Puglia di Bari sez. n. 5^ con sentenze n. 103/05/2007 e n. 104/05/2007 del 05/11/2007, depositate in segreteria il 21/02/2008, accoglieva l'appello dei contribuenti (Panebianco Maria Anna e Sciancalepore Pasquale) e, per effetto, dichiarava illegittimo gli avvisi di accertamento d'ufficio n. 8732 e n. 8733 per l'I.C.I. 1997;

Rilevato che i Sigg.ri Panebianco Maria Anna e Sciancalepore Pasquale, con istanza dell'1/06/2009 ed acquisita al protocollo comunale in data 03/06/2009 al n. 13501, chiedevano il rimborso dell'Imposta I.C.I. per l'anno 2007 versata in pendenza dei giudizi presso la C.T.P. di Bari sez. n. 17^, n. 26 e n. 27/17/2006 del 23/01/2006 per l'importo complessivo di € 650,52, oltre interessi a seguito del passaggio in giudicato delle sentenze C.T.R. per la Puglia di Bari, sez. V, n. 103/05/2007 e n. 104/05/2007 del 05/11/2007, depositate in segreteria il 21/02/2008 come di seguito riportato:

- ✓ Anno 1997 – Rimborso I.C.I. versata in pendenza di giudizio:
  - **€ 325,26** in favore della Sig.ra Panebianco Maria Anna;
  - **€ 325,26** in favore del Sig. Sciancalepore Pasquale;

Preso atto che i rimborsi I.C.I. dovuti ammontano a Euro **650,52** trova copertura finanziaria al capitolo 182/6 della gestione Residui Passivi del Bilancio 2011 corrente esercizio;

Visto il D. Lgs. del 31/12/1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. del 30/12/1992, n. 504;

Visto il Regolamento Comunale in materia di I.C.I.;


Visto il "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

### DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato:

1. Prendere atto delle sentenze emesse dalle C.T.R. per la Puglia di Bari la sez. n. 5<sup>^</sup>, sentenze n. 103 e n. 104/05/2007 del 05/11/2007, depositata in segreteria il 21/02/2008;
2. Imputare la spesa di Euro **650,52** al capitolo 202/2 della gestione Residui Passivi del Bilancio 2011 corrente esercizio.
3. Liquidare e pagare con successivo e separato atto la somma di **€ 325,26 ciascuno** in favore dei Sigg.ri Panebianco Maria Anna e Sciancalepore Pasquale, residente in Giovinazzo alla Via B. Lupis n. 106 – C.F. PNB MNN 52P44 Z326L – SCN PQL 46R07 F284D, relative alle cartelle di pagamento n. 014 2005 01027898 71 000 e n. 014 2005 01020837 78 000, come si evince dalle quietanze n. 17962 e n. 17963 emesse dell' "E. TR. S.p.A di Bari" in data 27/10/2006;
3. Dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
4. Individuare quale responsabile del procedimento il Sig. Maldari Angelo – Istruttore Contabile.
5. Trasmettere copia della presente determinazione al Sindaco, al Segretario Generale/Direttore e all'ufficio di Ragioneria.

Il Compilatore  
Sig. Maldari Angelo



Il Dirigente del 2° Settore  
Dott. Angelo Domenico Decandia




### SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Dott. Angelo Domenico DECANDIA, Responsabile Incaricato del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi degli artt.151, comma 4°, 153 comma 5° del D. Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura finanziaria della spesa di **€ 650,52** (con registrazione dell'impegno contabile n. 850/L/03 al cap. n. 202/2 Residui Passivi del Bilancio 2011 corrente esercizio). *S. 19/11/2011*

Impegno registrato contabilmente il 20/12/2011

L'addetto all'ufficio impegni



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Angelo Domenico DECANDIA



**PUBBLICAZIONE**

Publicata all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 137 il  
25 GEN. 2012 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL MESSO COMUNALE

f.to:



IL SEGRETARIO GENERALE

f.to: Dott. Vito PALMIERI

---

Copia conforme per uso amministrativo.

Giovinazzo li

25 GEN. 2012

